

Penale Sent. Sez. 5 Num. 8435 Anno 2020

Presidente: ZAZA CARLO

Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA

Data Udiienza: 21/01/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da
nato a

avverso la sentenza del 30/11/2018 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alle pene accessorie della bancarotta, inammissibilità nel resto;

udito il difensore, avv. J, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

7

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di _____ per il reato di bancarotta fraudolenta documentale (capo D), allo stesso ascritto nella qualità di liquidatore della _____, carica ricoperta dal 22 maggio 2009 fino al fallimento dichiarato il 3 dicembre 2009.

Con la medesima pronuncia l'imputato è stato prosciolto dai reati di bancarotta preferenziale di cui al capo C), nonché al capo B) in tal senso qualificata l'originaria fattispecie distrattiva, perché estinti per prescrizione.

Le statuizioni civili sono state integralmente confermate, così come l'applicazione della pena accessoria di cui all'art. 219, u.c. legge fall. per la durata "fissa" di dieci anni.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi sul capo D).

2.1 Con il primo lamenta violazione di legge in punto di qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 216 legge fall. invece che come bancarotta documentale semplice.

Sul piano dell'elemento soggettivo del reato nulla sarebbe stato provato, mentre l'omessa tenuta dei libri contabili per la fase liquidativa non è di per sé sufficiente ad integrare il dolo del reato addebitato all'imputato.

2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione.

La sentenza impugnata non darebbe conto delle ragioni per le quali avrebbe disatteso la prospettazione difensiva dell'imputato in merito alla conservazione della contabilità su un computer portatile, oggetto di furto regolarmente denunciato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Va preliminarmente rilevato che il ricorso proposto dall'imputato verte solo ed esclusivamente sul capo D) ed involge gli effetti penali e i conseguenti effetti civili.

Mentre i capi B) e C) non hanno formato oggetto di impugnazione, dunque è divenuta definitiva la relativa condanna risarcitoria, rimasta ferma ex art. 578

cod. proc. pen. a seguito della dichiarazioni di estinzione dei reati per prescrizione.

3. Il primo motivo è fondato.

3.1 La bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall. prevede due fattispecie alternative:

-quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, cui è equiparata l'omessa tenuta, che richiede il dolo specifico;

- quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904).

L'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta nell'alveo di tipicità dell'art. 216 comma 1 n.2 legge fall. solo qualora si accerti che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 legge fall. e punita sotto il titolo di bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri e altri, Rv. 252992).

3.2 Nel caso in esame, anche a trascurare la confusione ingenerata dalla motivazione della sentenza sulla specifica condotta omissiva addebitata all'imputato, deve comunque rilevarsi l'inosservanza dei principi sopra esposti.

Prima si cita la deposizione del a della Guardia di Finanza che riferisce che le scritture contabili della fallita "*non erano complete, perché non erano state aggiornate*" (pagg. 3 sentenza impugnata), fatto che di per sé sarebbe riconducibile alla ipotesi di cui all'art. 217 legge fall.

Nei passaggi successivi la decisione sembra assestarsi sulla omessa tenuta dei libri e delle altre scritture contabili per il periodo della liquidazione, nel senso di ritenere che la documentazione contabile non è stata consegnata al curatore, non è stata in alcun modo reperita e le giustificazioni fornite dall'imputato non sono attendibili (pag. 4).

Resta il fatto, in ogni caso, che la Corte di appello - chiamata a dirimere la questione circa la configurabilità del reato di cui all'art. 217 legge fall. in luogo di quello più grave previsto dall'art. 216 legge fall. - si è limitata a evidenziare che l'imputato non ha tenuto le scritture contabili per il periodo della liquidazione (condotta comune alle due fattispecie di reato), ma nulla dice sul dolo specifico

che connota la bancarotta fraudolenta, né indica alcun elemento concreto dal quale desume che l'imputato abbia agito allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.

In sostanza la Corte distrettuale ha escluso la possibilità di riqualificare la condotta ai sensi dell'art. 217 legge fall. senza esporre alcuna effettiva ragione.

4. Tale vizio motivazionale comporta l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

Il giudice di rinvio, dopo essersi pronunciato sulla questione sopra delineata al punto 3, determinerà, per quanto ancora in rilievo, le pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fall., applicando i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 222 del 05/12/2018 e Sezioni Unite n. 28910 del 28/02/2019, Suraci).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo esame.

Così deciso il 21/01/2020